

N. xxxxxxREG.PROV.COLL.

N. xxxxxxREG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale xxxx del xxxx, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via F. Bonaini, 10;

contro

Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli
Arazzieri 4;

Ministero della Difesa Dir. Gen. Previdenza Militare Leva e Collocamento al
Lavoro Volontari Congedati, Stato Maggiore Esercito Italiano, Ministero
dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro Pro Tempore, Ministero
dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto n.xxx/x - Pos.xxxxxx in data xxxxxx(notificato al ricorrente in dataxxxxxx) del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - II Reparto - 7^ Divisione, nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità "Ipertensione arteriosa moderata senza attuali segni di impegno d'organo" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compresi i pareri n. xxxxxxxx reso nell'adunanza n.xxxxxxx del xxxxxx e n.xxxxxxxxxx, reso – su richiesta di riesame del Ministero resistente - nell'adunanza n.xxxxxxx del xxxxxx, del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con i quali si è ritenuto che la infermità "Ipertensione arteriosa moderata senza attuali segni di impegno d'organo" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno xxxxxxxxxxxxxxxx il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente riveste la qualifica di Maggiore in congedo dell'EI essendo già appartenuto al Corpo del Genio. In tale qualifica egli ha svolto non solo attività di progettazione a tavolino, ma anche di sopralluogo, controllo e collaudo dei lavori e delle opere edili strumentali alle esigenze dell'amministrazione (caserme,

acquartieramenti, alloggi di servizio). Tali attività lo ha sovente portato fuori della sede normale di lavoro, sovente in servizio di missione e con orari straordinari, con continue situazioni di stress psico fisico.

Le predette condizioni di lavoro hanno dato luogo ad un primo episodio di ipertensione registrato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di -OMISSIS- a seguito del quale il dipendente propose una prima domanda (respinta) di riconoscimento di causa di servizio). Le condizioni lavorative di stress sono, poi, culminate in un episodio ictale dell'agosto 2009 che ha provocato emiparesi destra con difficoltà di deambulazione e di parola.

A seguito di ulteriore domanda di equo indennizzo l'amministrazione ha adottato l'impugnato diniego sulla base di due successivi pareri (il secondo su istanza di riesame della stessa amministrazione e confermativo del primo) del CVCS, il quale ha ritenuto l'infermità "Ipertensione arteriosa moderata senza attuali segni di impegno d'organo" non dipendente da causa di servizio trattandosi – a detta del Comitato - di "affezione sovente insorgente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio al livello della membrana cellulare favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita". Insomma, a parere dell'organo medico legale si tratterebbe di una patologia connessa frequentemente a fattori genetici di familiarità e a stili di vita, non accompagnata da fattori particolarmente stressanti ravvisabili nelle modalità di svolgimento del servizio.

Avverso il diniego di equo indennizzo ed i presupposti pareri del Comitato di Verifica il ricorrente propone un articolato motivo unico di eccesso di potere sotto molteplici profili di eccesso di potere (difetto istruttoria e di motivazione, illogicità, ecc.).

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con atto meramente formale senza svolgere alcuna difesa con memoria.

Alla pubblica udienza del XX XXXXXXX XXXX la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 - Il ricorso è fondato.

L'affezione scaturita nell'ictus da cui è stato colpito il ricorrente è stata ritenuta NON dipendente da causa di servizio dal CVCS, secondo il quale – come già riferito in fatto – costituirebbe una “affezione sovente insorgente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio al livello della membrana cellulare favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita”.

2 - Non occorre spendere molte parole per cogliere l'assoluta assiomaticità, imperscrutabilità, incomprensibilità, inverosimiglianza ed illogicità di una siffatta, ermetica motivazione, la quale denota un atteggiamento di supponenza e sbrigatività da parte di un Organo medico legale, dalla cui qualificatissima composizione tecnico giuridica si attenderebbero giudizi chiari, esaurienti, convincenti sul piano dell'attendibilità e verisimiglianza, come più volte (MA inutilmente) segnalato anche da questo TAR.

3- Questa Sezione ha, infatti, ripetutamente e fermamente rimarcato come il giudizio del Comitato di Verifica delle cause di servizio - secondo una censurabile prassi tanto diffusa da generare un cospicuo contenzioso spesso favorevole ai ricorrenti - appare, "nella maggior parte dei casi" e “sovente” (per ripetere formule ricorrenti nei pareri negativi del Comitato) non perspicuo, caratterizzato da affermazioni astratte e modularmente ricorrenti. Si tratta di formule quasi sempre stereotipate e scolasticamente descrittive di eziopatologie del tipo: "fatti dismetabolici degenerativi a livello delle articolazioni" ,"Patologie legate a disturbi circolatori meccanici o dismetabolici", “usura conseguente al progredire dell'età” (magari senza avvedersi che il dipendente è un quarantenne), “infermità

sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente..... “, “patologie legate a fattori ereditari o (come nella specie) familiari (magari quando il complessivo ambiente familiare e parentale disegna un quadro di assoluta e generale condizione di ottima salute), ecc..

4 - Formule astratte di questo tipo, ricorrenti nei giudizi medico-legali del Comitato, non rendono quasi mai conto delle concrete condizioni e anamnesi del singolo caso, quindi sono affette da genericità e non specificità riferita alla fattispecie concreta. Tanto per fare un esempio, il sovente invocato fattore genetico-familiare o eredocostituzional, accompagnato di avverbi di modo come “sovente”, prevalentemente”, “normalmente” è formula ampia e di per sé non significativa, soprattutto quando priva di ogni riscontro o verifica sulla situazione di salute dell'ambito familiare e parentale. Lo stesso a dirsi per il richiamo a non precisati “stili di vita” o “abitudini individuali”. L'astrattezza e l'ermetismo da cui sono spesso affetti i giudizi del CVCS traspare, poi, dall'altra formula finale con cui si chiudono gli stessi giudizi, i quali sono dichiaratamente (ma assiomaticamente) resi "dopo avere valutato tutti gli atti e documenti, senza tralasciare nulla", ma neppure senza dare indicazioni specifiche al riguardo (per tutte cfr T.A.R. Toscana Sez. I, xxxxxxxx, n.xxx; TAR Toscana sent. n. xxxxxxxx resa sul ric. nrg xxxxxxxxxxxxx).

5 - Non vale a legittimare l'operato del Comitato il riferimento, contenuto nella Relazione amministrativa versata in atti direttamente dall'Avvocatura ma non trasfusa in rituale memoria, alla natura eminentemente discrezionale del giudizio medico legale espresso da quest'organo tecnico, con i correlati limiti al sindacato giurisdizionale. Al contrario, la discrezionalità, per non trasmodare in arbitrio e prevaricazione, deve accompagnarsi alla comprensibilità e chiarezza, esaustività,

verosimiglianza, attendibilità, ragionevolezza del giudizio tecnico, il quale non rimane indenne da un sindacato forte ed effettivo, non di mera facciata; sindacato che – seppur attraverso elementi estrinseci e letterali – può spingersi sino alle soglie del merito, vale a dire dell'apprezzamento fondato su fattori di opportunità amministrativa o opinabilità tecnica.

Il tasso di obbligo motivazionale specifico e reale - e non apparente - gravante sul CVCS è, dunque, direttamente proporzionale al tasso di discrezionalità che caratterizza il parere del Comitato stesso. Il parere - proprio per il ruolo di centralità, concentrazione e supremazia che la riforma normativa del 2001 ha inteso riservare al predetto Comitato - costituisce giudizio di discrezionalità tecnica, sostanzialmente vincolante per l'Amministrazione, nel senso che essa non se ne può discostare, a meno che non ravvisi una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità: ma proprio per questo esso deve essere convincente ed apprezzabile, secondo l'antico ma sempre attuale brocardo cuius commoda ejus et incommoda.

6 - Anche il giudice, chiamato a vagliare la legittimità di tale parere, può esercitare in proposito un sindacato che, seppur estrinseco, non può arrestarsi per la semplice natura tecnica dell'organo e per la discrezionalità del suo agire. In altri termini, la contestazione di una valutazione medico legale tecnica, quale è quella resa dal Comitato, può attenersi ai molteplici aspetti e vincoli, pur esteriori e "visibili", di incongruità, irrazionalità e inadeguatezza espositiva degli atti istruttori e degli elementi complessivamente acquisiti ai fini del giudizio finale, che consentono di porre in rilievo l'uso sciatto e superficiale, inattendibile e non convincente, supponente e prevaricante, astratto e nebuloso, degli strumenti di conoscenza, valutazione e risoluzione utilizzati dagli "esperti" (cfr T.A.R. Toscana Sez. I, xxxxxxx, n. xxxx; T.A.R. Toscana Sez. I, xxxxxxx, n.; v. anche T.A.R. Emilia-Romagna Parma, xxxxxxx, n.xx; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, XXXXX,

n.XX; TAR puglia, Bari, Sez. II, XXXXXXXX, n.XXXX; TAR Piemonte, Sez. I, XXXXXXXX).

6 - Alla luce delle esposte considerazioni l'operato del CVCS si manifesta ancora una volta, nella specie, affetto da tutti i vizi dedotti con l'unico motivo di ricorso in quanto:

- a) mancante di qualsiasi motivazione in ordine all'asserita "familiarità" della patologia ipertensiva, peraltro già diagnosticata nel 2005 sempre in occasione di attività di servizio fuori sede d'ufficio;
- b) correlatamente, mancante di adeguata istruttoria, in relazione ai precedenti eventi morbosi ed ai e ripetuti accertamenti, di natura pubblica e privata cui il ricorrente si è sottoposto, tanto da indurre la stessa amministrazione a richiedere al Comitato un riesame del primo parere negativo;
- c) mancante di motivazione e di istruttoria in ordine a quanto accaduto nel lasso temporale tra il 2005 e il 2009, cioè tra il primo e il secondo evento morboso;
- d) mancante di ogni motivazione in ordine alle asserite "abitudini di vita" del ricorrente ed ai plurimi accertamenti diagnostici cui il ricorrente si è via via sottoposto ed a lui favorevoli.

7- Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente condanna alle spese dell'amministrazione; per l'effetto il provvedimento di diniego impugnato va definitivamente annullato, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di procedere esclusivamente alla determinazione del quantum dell'equo indennizzo. Deve infatti ritenersi esclusa – in base al principio europeo e costituzionale di effettività e celerità della tutela giurisdizionale, anche del GA - ogni possibilità di un'ulteriore riedizione del potere valutativo degli organi tecnici, da ritenersi ormai ampiamente consumato con la già avvenuta rivalutazione (illegittima per quanto sopra detto) della situazione del ricorrente. La determinazione confermativa del CVCS pur dopo la richiesta di riesame della stessa amministrazione datrice di

lavoro rivela, infatti, per la sua già rilevata modalità immotivata e sbrigativa, il chiaro intento di non recedere dai precedenti giudizi, sicché un nuovo rimando sarebbe inutile per il suo esito scontato.

Opinandosi diversamente, l'amministrazione sarebbe sempre arbitra di riappropriarsi a suo piacimento e a tempo indefinito della vicenda contenziosa, trincerandosi dietro un malinteso principio di insindacabilità ed insostituibilità delle sue scelte discrezionali e di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione al pagamento di spese ed onorari di lite liquidati in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge e restituzione del c.u..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno XX XXXXX XXXX con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.